

Avviso ai litiganti

Il danno per il mancato rimborso va rigorosamente dimostrato

La particolarità della fattispecie tributaria impone una restrittiva interpretazione dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile, riguardo al calcolo degli interessi



SINTESI: In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro, a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.

Sentenza n. 2392 del 31 gennaio 2018 (udienza 8 novembre 2017)

Cassazione civile, sezione V

Obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta - Applicazione della speciale disciplina ex art. 44 del DPR n. 602 del 1973 in tema di interessi per ritardato rimborso di imposte pagate - Il contribuente/creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore ma fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro ed offrirne prova rigorosa

pubblicato Venerdì 16 Febbraio 2018
